



**ISTITUTO COMPRENSIVO "BERS. URSO - MENDOLA"**

**Via Bers. Urso - 92026 - FAVARA (AG)**

**Tel. 0922/31540 - Fax 0922/438690**

**e-mail: agic85800g@istruzione.it**

**sito web: www.icbersagliereurso.it**



## **REVISIONE/AGGIORNAMENTO D.V.R. Settembre 2021**

### **PROTOCOLLO D'INTESA**

**PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI  
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19  
(ANNO SCOLASTICO 2021/2022)**

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

**CONSIDERATA** la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria"; **VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

**VISTO** l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

**VISTO** il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versano nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

**VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;

**VISTO** l’art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti per la scuola*”;

**VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” con particolare riferimento all’articolo 1;

**VISTO** il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

**VISTO** il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

**VISTA** la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;

**VISTO** il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n.698 del 6 maggio 2021;

**VISTO** il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

**VISTO** il “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*” del 6 aprile 2021;

**VISTO** il “*Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

**VISTO** il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

**VISTO** il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “*Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi*”;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “*Indicazioni operative per la gestione di casie focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia*”;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;

**VISTO** il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2*”;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti*

*/superfici*”; **VISTO** il Protocollo d’Intesa “*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021*”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; **VISTO** il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

**VISTO** il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

**VISTA** la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

**TENUTO CONTO** dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi;

**CONSIDERATA** la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

## MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

**TENUTO CONTO** della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigenti scolastici nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.

**CONSIDERATO** che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni<sup>1</sup>.

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 *“Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”* e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, *“i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.*

*I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.”*

Si stabilisce che:

- ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto dellanormativa vigente;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- è prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:
  - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
  - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
  - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

## 1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale,

nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

## **2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE**

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020<sup>2</sup>.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola

dell'Infanzia<sup>2</sup>.

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19<sup>2</sup>.

### **3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Studenti**

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”*.

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento<sup>2</sup>.

#### **Personale della scuola**

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021<sup>2</sup>.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

#### **4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO**

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanzadi due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili<sup>2</sup>.

#### **5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO(PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

##### **Attività convittuale, semiconvittuale**

Con particolare riferimento all'organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l'utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell'attività in completa sicurezza.

Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predisponde:

- un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l'inizio dell'attività convittuale e semiconvittuale;
- su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all'interno della stessa giornata;
- l'organizzazione dei turni di refezione;
- la pianificazione dell'uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;
- l'adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all'ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.

### **Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)**

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

### **Percorsi di istruzione degli adulti**

Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.

## **6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI**

L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni) <sup>1</sup>.

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso <sup>1</sup>.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

## **7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI**

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM<sub>10</sub>, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO<sub>2</sub>, di umidità relativa presenti nell'aria, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche<sup>3</sup>.

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

## **8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione)<sup>2</sup>.

## **9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO**

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo si suggerisce:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

## **10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 *“In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”*

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 *“In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.*

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.*

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020<sup>2</sup>.

## **11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS**

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs.81/2008;
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

## **12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE**

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà l'opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.

## **13. DURATA DEL PROTOCOLLO**

Il presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente attosarà oggetto di aggiornamento.

Favara li 31/08/2021

Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosetta Morreale

Responsabile del S.P.P.  
Ing. Calogero Russello



Rappresentante L.S.

Medico Competente

**QUESITI DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE SULLE INDICAZIONI DA DARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL FINE DI PREDISPORRE TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO;**

Il Comitato esamina una serie di quesiti posti dal Ministero dell'istruzione al fine di predisporre tutte le attività connesse all'avvio dell'anno scolastico e fornire chiare indicazioni alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione.

Il CTS osserva che, in linea generale, le misure da applicare per l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 dovrebbero essere le stesse previste all'inizio del precedente anno scolastico. È verosimile che l'elevata copertura vaccinale nella popolazione generale porti ad una significativa riduzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 in comunità. La vaccinazione degli operatori scolastici e dei minori ridurrà ulteriormente le opportunità di contagio in ambito scolastico. Tuttavia, al momento non è possibile quantificare la compliance nei confronti della vaccinazione e le coperture vaccinali che avranno avuto corso a settembre nei minori. L'incertezza sugli scenari epidemiologici alla ripresa dell'anno scolastico pone il problema di identificare precocemente, per motivi organizzativi, le misure d'intervento applicabili di massima con i vari scenari a seconda dalla situazione epidemiologica e dei rischi ad esso connessa (es. zone bianche, gialle, arancioni). Fermo restando la scalabilità delle misure, alcune di esse potranno essere modulate in base all'esperienza dei primi due/tre mesi di scuola, come ad esempio il mantenimento o la eliminazione del distanziamento (anche attraverso l'attivazione di protocolli sperimentali rigorosamente condotti in contesto di totale copertura vaccinale in una classe, ivi compresi i docenti che vi svolgono attività didattica) che, se introdotto all'inizio dell'anno scolastico potrà permettere una grande flessibilità in base alla situazione epidemiologica in evoluzione.

Ciò premesso, in relazione ai singoli quesiti il Comitato osserva quanto segue:

i) se la regola del distanziamento vada rispettata sia nelle situazioni statiche sia in quelle dinamiche, nonché la sua declinazione nei vari gradi di istruzione (scuole per l'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado), anche con riferimento alle attività laboratoriali:

- il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole primarie e scuole secondarie sia nelle situazioni statiche che quelle dinamiche anche nelle zone bianche. - i servizi educativi dell'infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso di mascherine. Per i bambini sotto i sei anni di età, non è previsto l'uso delle mascherine che, invece, sono indossate dal personale, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per tale motivo, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021;

ii) se sia necessario assicurare la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente:

- la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente va assicurata anche nelle zone bianche

iii) se sia obbligatorio l'utilizzo della mascherina per gli studenti (anche seduti al banco) e il personale scolastico, comunque rispettando il distanziamento fisico:

- in zona bianca, la mascherina in posizione statica e nel rispetto del distanziamento previsto può essere rimossa. Il suo utilizzo, invece, anche in posizione statica va considerato nelle aree gialle e arancioni;

iv) quali DPI debbano essere utilizzati dagli studenti e dal personale scolastico:

- a prescindere dalla situazione epidemiologica, i dispositivi di protezione respiratoria previsti per gli studenti sono la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità così come da verbali CTS 100 - 101 - 104/2020; - il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio;

v) se le mascherine debbano essere indossate anche dagli alunni di età compresa tra sei e undici anni:

- le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore

vi) se nelle situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento, l'utilizzo della mascherina possa ritenersi soluzione idonea allo svolgimento dell'attività scolastica, anche se accompagnata da costante e adeguata areazione degli ambienti, nonché dall'igienizzazioni dei locali: - indipendentemente dalla situazione epidemiologica, il distanziamento va sempre mantenuto in posizioni statiche e, dove possibile, in posizione dinamica come previsto per la scuola nell' a.s. 2020-2021. La mascherina, alla luce delle conoscenze attuali, della situazione epidemiologica incerta e della copertura vaccinale non ancora ottimale, non può essere considerata come un'alternativa al distanziamento. Allo stesso modo, l'aerazione degli ambienti e l'igienizzazione sono misure che devono essere in ogni caso mantenute e non sostituiscono il distanziamento;

vii) se sia necessario utilizzare la mascherina anche durante lo svolgimento di lezioni di educazione fisica nelle palestre scolastiche, salvo il rispetto delle misure di distanziamento e di igienizzazione:

- in zona bianca, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto non prevedono l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso si richiede anche adeguata aerazione. L'uso di mascherine in zona bianca e salvo altre disposizioni di legge non è necessario se viene rispettato il distanziamento;

viii) se possa essere svolta attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, osservando le misure di contenimento già individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano Scuola 2021 adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39 e se sia necessario adottare particolari accorgimenti in relazione a tali attività e se possono essere svolte attività di squadra:

- le misure richiamate possono essere adottate. In zona bianca, le attività di squadra sono possibili, ma, specialmente al chiuso, dovrebbero essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e

arancione, si raccomandano solo attività di tipo individuale.

ix) quali siano le misure da adottare per l'igienizzazione delle mani e degli ambienti scolastici:

- per favorire l'igienizzazione delle mani, vanno resi disponibili prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbica). Le misure organizzative possono essere le stesse di quelle intraprese per A.S. 2020-2021;

x) in relazione alla scuola per l'infanzia, quali indicazioni debbano essere seguite per i giochi di contatto e per le attività didattiche:

- considerato che non sono, in questo caso, applicabili alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, quali, in particolare, il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso di mascherine, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) con una particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti (Rapporto COVID ISS 12 2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19);

xi) quali siano le indicazioni da seguire per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole per l'infanzia e, in generale, le precauzioni utili a evitare assembramenti all'entrata e all'uscita degli alunni: - rimangono le stesse indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021;

xii) quali siano le misure adottare per la somministrazione delle merende nella scuola per l'infanzia:

- rimangono le stesse indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021

xiii) quali misure adottare per la somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche:

- rimangono le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021

xiv) quali siano le indicazioni da seguire sia per la pulizia sia per la sanificazione degli ambienti, anche nell'eventualità di un caso sospetto:

- per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020 i), già richiamata nel "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico" del 28 maggio (cfr. allegato 1 "Attività di sanificazione in ambiente chiuso")

[https://www.istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2020/05/DOCUMENTO-TECNICO-](https://www.istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2020/05/DOCUMENTO-TECNICO-SULL%E2%80%99IPOTESI-DIRIMODULAZIONE-DELLE-MISURE-CONTENITIVE-NEL-SETTORE-SCOLASTICO.pdf)

[SULL%E2%80%99IPOTESI-DIRIMODULAZIONE-DELLE-MISURE-CONTENITIVE-NEL-SETTORE-](https://www.istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2020/05/DOCUMENTO-TECNICO-SULL%E2%80%99IPOTESI-DIRIMODULAZIONE-DELLE-MISURE-CONTENITIVE-NEL-SETTORE-SCOLASTICO.pdf)

[SCOLASTICO.pdf](https://www.istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2020/05/DOCUMENTO-TECNICO-SULL%E2%80%99IPOTESI-DIRIMODULAZIONE-DELLE-MISURE-CONTENITIVE-NEL-SETTORE-SCOLASTICO.pdf). Nell'eventualità di caso confermato di positività dovrà essere effettuata una

sanificazione straordinaria cioè non programmata. La sanificazione straordinaria va effettuata se

sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve

essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la

sanificazione ordinaria in ambiente chiuso; non è necessario che sia effettuata da una ditta esterna o

che debba essere accompagnata da una relativa attestazione/certificazione di sanificazione

straordinaria, ma potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di

sanificazione ordinaria. Vanno attuate le seguenti procedure: · chiudere le aree utilizzate dalla

persona positiva fino al completamento della sanificazione; · aprire porte e finestre per favorire la

circolazione dell'aria nell'ambiente; · sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni; · continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. Maggiori informazioni sulle procedure possono essere disponibili nel rapporto COVID ISS 12 2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19;

xv) se si possa consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni e, nel caso, quali misure adottare: - le precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es zona arancione);

xvi) se sia necessario mantenere gli attuali strumenti di contenimento del virus SarsCov2: nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento:

- rimangono certamente raccomandate le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020- 2021 e in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020.

*Allegati:*

- 1) *Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021;*
- 2) *Rapporto ISS COVID-19 n. 16/2021;*
- 3) *Raccomandazioni;*
- 4) *Registro Visitatori;*
- 5) *Linee Guida per la scelta dei DPI;*
- 6) *Registro Pulizie;*
- 7) *Note per le pulizie (Documento INAIL 2020)*

## Covid-19, nuove raccomandazioni di igiene contro il virus



Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche.

### **Le raccomandazioni**

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Evitare abbracci e strette di mano.
4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
11. Usare la mascherina soprattutto se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.





Allegato 05

## *LINEE GUIDA*

# *PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI PER LE VIE AEREE IN SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19*

## Sommario

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Obiettivo e destinatari del documento</b> .....	3
<b>Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)</b> .....	3
<b>Dispositivi privi di marcatura CE</b> .....	3
<b>Quale dispositivo deve scegliere un datore di lavoro</b> .....	4
<b>DPI o DM?</b> .....	4
<b>Impossibilità di recuperare FFP2 o FFP3</b> .....	4
<b>Art.16 o art.15 del D.L. n.18 17/03/2020?</b> .....	5
<b>Smaltimento</b> .....	5
<b>Informazione, formazione e addestramento</b> .....	6
<b>Flusso per datore di lavoro</b> .....	7
<b>APPENDICE A - Maschere facciali ad uso medico – UNI EN 14683:2019</b> .....	8
<b>Materiali e costruzione</b> .....	8
<b>Classificazione</b> .....	8
<b>Prove</b> .....	9
<b>Uso in ambito lavorativo</b> .....	9
<b>APPENDICE B - Dispositivi di Protezione – UNI EN 149:2009</b> .....	10
<b>Classificazione</b> .....	10
<b>Materiali e costruzione</b> .....	11
<b>Prove</b> .....	12
<b>Uso in ambito lavorativo</b> .....	12
<b>Link utili</b> .....	13

## Premessa

In una situazione in continua evoluzione vogliamo evidenziare le differenze tra le varie “mascherine” o meglio tra DPI, mascherine chirurgiche e mascherine filtranti/medicali che circolano sul mercato e indicare il corretto percorso per l’assegnazione di questi dispositivi.

Le indicazioni che seguono tengono conto dei seguenti documenti:

- D.L. febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- DPCM 22 marzo Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020;
- Reg. UE 2016/425 - UNI EN 149:2009 – UNI 11719:2018
- UNI EN ISO 10993-1 – UNI EN 14683:2019 – UNI EN 149:2009

Si invita inoltre a fare riferimento a indicazioni e/o disposizione emanate a livello Nazionale e Regionale:

- <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=AkayWPBcXmJXUzp8N4l+vg.ntc-as4-guri2b?areaNode=13>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=AkayWPBcXmJXUzp8N4l+vg.ntc-as4-guri2b?areaNode=14>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=AkayWPBcXmJXUzp8N4l+vg.ntc-as4-guri2b?areaNode=17>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=AkayWPBcXmJXUzp8N4l+vg.ntc-as4-guri2b?areaNode=18>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=AkayWPBcXmJXUzp8N4l+vg.ntc-as4-guri2b?areaNode=23>

che saranno da considerare prevalenti rispetto a quelle richiamate nel presente documento, per quanto concerne la definizione di misure da adottare circa il contenimento della proliferazione del Coronavirus SARS- COV-2 e dei casi di COVID-19.

Si ricorda che è fondamentale la collaborazione tra i soggetti facenti parte del Servizio Prevenzione e Protezione: il Medico Competente quale professionista qualificato, l’RLS quale componente e rappresentante dei lavoratori e l’RSPP quale tecnico competente per collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto di adeguate misure tecnico-organizzative ed igienico-sanitarie all’interno dell’azienda.

## **Obiettivo e destinatari del documento**

L'obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è di fornire informazioni riguardo alle "mascherine" citate nei documenti attinenti alla situazione pandemica di COVID-19 da utilizzare in ambito lavorativo e va ad affiancarsi alle procedure di utilizzo dei DPI già in essere in azienda.

## **Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)**

Premesso che la prosecuzione delle attività produttive, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, e che devono essere sospese le attività dei reparti aziendali ritenuti non indispensabili, si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili, con il necessario contributo di RLS/RLST, in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l'infezione da SARS-CoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree in cui l'azienda è operativa.

## **Dispositivi privi di marcatura CE**

L'articolo 15 c.3 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) ha attribuito in via straordinaria all'Inail la funzione di approvazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine dell'emergenza Coronavirus.

Sempre l'art. 15 c.2 attribuisce all'Istituto Superiore della Sanità la funzione di validazione delle maschere facciali ad uso medico.

La deroga attiene esclusivamente alla procedura di validazione e alla relativa tempistica. I DPI e le maschere facciali ad uso medico che saranno prodotti, importati e commercializzati dovranno comunque assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme vigenti, in modo da concorrere al contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Sui dispositivi immessi sul mercato devono comunque essere effettuati i test previsti dalla norma EN 149:2009 od equivalente e devono avere i RES (requisiti essenziali di sicurezza) previsti dal Reg. EU 2016/425. Le maschere prodotte "in casa" o "artigianali" con materiali diversi possono essere utilizzate se superano le procedure di valutazione della conformità (comprese le prove), altrimenti non si può sapere la reale efficacia; risulta che dai test effettuati ad oggi, la maggioranza di campioni sottoposti a prove, ha dato esito negativo. Pertanto, queste maschere non dovrebbero essere usate né dagli operatori sanitari né da altri lavoratori. Nella crisi attuale, non ci si può permettere di mettere a rischio gli operatori sanitari dando loro una falsa sensazione di protezione quando indossano una maschera che non è provata per proteggerli come dovrebbe. Deve essere comunicato chiaramente a tutti gli interessati che le maschere artigianali non offrono protezione e non dovrebbero essere usate dagli operatori sanitari in sostituzione di Maschere mediche o DPI con marchio CE e livelli di protezione validati. Le maschere artigianali possono essere usate solo dai privati come limitazione alla diffusione di droplets, ma deve essere chiaro anche per il pubblico che deve essere consapevole del fatto che queste maschere non offrono in nessun caso un'adeguata protezione e sono utilizzate ai sensi dell'art.16 comma 2 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020).

Un'altra questione relativa alle maschere tessili artigianali è il lavaggio/disinfezione, poiché sono fatte di materiale tessile, è possibile prevedere che siano sottoposte a un processo di lavaggio per un eventuale riutilizzo. Attenzione che questo può essere causa di un'ulteriore diffusione del virus attraverso la contaminazione incrociata durante il processo di pulizia e/o la mancata rimozione del virus durante lo stesso processo di pulizia. Quindi anche quelli usati dai cittadini e lavati a casa possono causare la diffusione del virus.

### **Quale dispositivo deve scegliere un datore di lavoro**

Il datore di lavoro, in presenza di un rischio quale il contagio da SARS-CoV-2, deve mettere in atto tutte le misure organizzative e di protezioni collettive per ridurre il rischio, ove non possibile deve assegnare un **DPI**.

I dispositivi di protezione individuale da assegnare al lavoratore sono unicamente quelli rispondenti alla norma EN 149:2009 (marchiati CE o in deroga secondo art.15 D.L. n.18/20) le mascherine ad uso medico non proteggono il portatore da SARS-CoV-2.

La distanza e la corretta igiene personale sono ottime misure organizzative per prevenire e limitare il contagio.

In caso di acquisto di DPI non marchiati CE, il datore di lavoro deve recuperare prima della fornitura:

- autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata la rispondenza alla normativa specifica. Al seguente link trovate un fac-simile\_  
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-emergenza-covid-19.pdf>
- validazione da parte dell'INAIL

La documentazione deve essere in lingua italiana o inglese.

Se vi sono prodotti che non si configurano né come DPI né come DM, non possono essere utilizzati né dai lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici DPI, né dagli operatori sanitari durante il servizio. In questo caso è esclusa l'applicazione delle procedure straordinarie di cui all'articolo 15, ma è previsto che il produttore garantisca che le mascherine non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori stessi (circolare Ministero della Salute del 18/3/2020 n. 3572).

### **DPI o DM?**

Se all'interno dell'organizzazione è necessario proteggere il lavoratore da SARS-CoV-2 è obbligatorio assegnare un DPI avente le caratteristiche individuate dalle norme specifiche.

Le maschere ad uso medico (DM), in ambito lavorativo, possono essere utilizzate da personale sanitario per evitare di trasmettere agenti patogeni a pazienti in situazioni quali sala operatoria o simili.

Se operatore sanitario (o simile per esposizione al rischio) esposto a pazienti Covid-19, vi è l'obbligo di uso DPI per la protezione delle vie respiratorie (FFP2, FFP3) abbinati a occhiale e/o visiera, tuta, guanti, eventuali calzari, etc.

Se operatore sanitario in reparti non Covid-19 ma dove può essere necessario proteggere i pazienti: facciale ad uso medico.

### **Impossibilità di recuperare FFP2 o FFP3**

Vista l'attuale situazione emergenziale con carenza di facciali filtranti, il datore di lavoro, coadiuvato dal Servizio di Prevenzione (RSPP, MC, RLS) dopo aver attuato il processo di valutazione con le relative procedure per evitare o ridurre il contagio derivante da SARS-Cov-2, potrebbe trovarsi nelle condizioni di non riuscire a rispettare la distanza sociale tra i lavoratori, quindi, come indicato nell'art.16 comma 2 del D.L. n.18 del 17/03/20, assegnare, a scopo di contenere la diffusione del virus, delle mascherine chirurgiche marchiate CE o, in alternativa, autorizzate da ISS secondo art. 15 c.2.

Prima di arrivare ad assegnare questo dispositivo non protettivo ma unicamente contenitivo, devono essere messe in atto tutte le misure previste per il contenimento (in via esemplificativa: verifica della insussistenza di sintomi o contatti con persone con Covid-19, misure organizzative, misure tecniche, distanza sociale, etc.)

## **Art.16 o art.15 del D.L. n.18 17/03/2020?**

L'art. 16 comma 2 disciplina mascherine per la collettività (no lavoratori) prive di marcatura CE che possono essere utilizzate, come da disposizioni regionali, dalla collettività per limitare la trasmissione di SARS-CoV-2. Viene specificato che non sono né DPI né dispositivi medici e, anche se indossate, deve essere comunque rispettata la norma sul distanziamento sociale.

Il produttore di maschere filtranti per la collettività deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.) rilasciando apposita dichiarazione.

L'art. 15 comma 2 disciplina la procedura a cui deve attenersi il produttore o l'importatore di facciali ad uso medico non marchiati CE. L'Istituto Superiore della Sanità riceve dal proponente una domanda di valutazione in deroga ed un'autocertificazione sulla rispondenza del prodotto alle vigenti normative; in caso di parere favorevole, il proponente può produrre e/o immettere sul mercato il dispositivo, in caso negativo deve cessare immediatamente la produzione e non può immettere in commercio quanto prodotto. (vedi: <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine>)

L'art. 15 comma 3 disciplina la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che dovranno assicurare la rispondenza alle vigenti normative. L'INAIL riceve un'autocertificazione e la relativa documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei DPI unicamente funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza (tra i quali anche FFP2 o FFP3). Il team di tecnici multidisciplinari, validerà i materiali rilasciando idonea attestazione.

Come documentazione tecnica deve essere allegata: una relazione descrittiva completa del DPI e dell'uso a cui è destinato, corredata da fotografie, disegni e schemi di progetto e fabbricazione (elenco RES applicabili, riferimenti norme applicate per progettazione e fabbricazione), le relazioni e relativi rapporti di prova, una copia delle istruzioni e delle informazioni per il DL in lingua italiana e/o inglese.

(vedi: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html>)

## **Smaltimento**

In ambiente sanitario, dove siamo certi della presenza del virus, i dispositivi devono essere smaltiti come potenzialmente infetti.

In altri ambiti lavorativi, in questo periodo di epidemia, per modalità di gestione maggiormente cautelative, i DPI usati dovrebbero essere gestiti come "rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo" disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER 18.01.03\*, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come: "i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici".

## Informazione, formazione e addestramento

Gli APVR (Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie) quali per esempio i Facciali Filtranti (FFP1, FFP2 e FFP3), sono Dispositivi di Protezione Individuali di III categoria per i quali è previsto, secondo art. 77 del D.Lgs. 81/08 e Reg. UE 2016/425, uno specifico percorso informativo, formativo e di addestramento.

Nel D.M. del 02/05/2001 vengono indicate le generalità del percorso teorico e pratico da effettuare.

Le mascherine chirurgiche sono equiparate ai DPI ed anch'esse hanno la necessità di formazione e addestramento all'uso per evitare quel senso di falsa sicurezza che si potrebbe sviluppare negli utilizzatori qualora indossino in modo non corretto una mascherina.

In una situazione emergenziale come questa, è fondamentale che i lavoratori siano informati sulle proprietà del dispositivo che devono utilizzare e che comprendano le modalità per indossarlo correttamente. Diviene fondamentale, oltre che un obbligo legislativo, predisporre un piano formativo che preveda delle nozioni teoriche e delle nozioni pratiche.

Sono utili strumenti per l'informazione, video dimostrativi, poster, infografiche.


In via del tutto eccezionale si ritiene, vista la situazione emergenziale, di poter svolgere, con le modalità della formazione in videoconferenza, anche la prova di indossabilità purché il docente verifichi attraverso l'attivazione della videocamera, la comprensione da parte del lavoratore delle corrette modalità di indossamento.

Andrà redatto da parte del docente apposito verbale relativo all'effettuazione delle prove di indossamento.

**MASCHERE DI PROTEZIONE**  
Le tipologie di mascherine maggiormente utilizzate:

MASCHERA CHIRURGICA	FFP2/FFP3 (o N95/N99)
<p><b>Protezione verso l'esterno:</b> Trattiene le sole particelle emesse da chi la indossa. Non ha la funzione di proteggere il portatore da agenti patogeni esterni;</p> <p>Viene utilizzata per evitare che chi la indossa propaghi il virus attraverso starnuti e colpi di tosse;</p> <p>E' più comoda dato che veste in maniera più larga sul volto;</p> <p>Può essere indossata dai cittadini;</p> <p>Si trova di frequente presso le farmacie.</p>	<p><b>Protezione verso chi le indossa:</b> Filtrano l'aria inspirata proteggendo chi le indossa ed alcune tipologie filtrano anche l'aria espirata (protezione verso l'esterno);</p> <p>Livelli raccomandati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Le FFP2 filtrano oltre il 92% delle particelle in sospensione, le FFP3 arrivano a valori pari o superiori al 98%;</p> <p>Devono aderire al volto ed essere indossate correttamente (vedere istruzioni);</p> <p>Vanno indossate dal personale sanitario;</p> <p>Si trovano presso rivenditori specializzati.</p>

## Flusso per datore di lavoro



Questi dispositivi sono progettati e testati per prevenire la trasmissione di agenti infettivi (microrganismo che può creare infezione da ferite chirurgiche o un'infezione nel paziente) durante le procedure chirurgiche nelle sale operatorie e in altre attività mediche; tra le fonti principali vengono individuate, ad esempio, nasi e bocche dell'equipe medica. Il principale utilizzo delle maschere facciali ad uso medico è quello di proteggere il paziente dagli agenti infettivi.

Questi dispositivi sono destinati a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale medico ai pazienti in sala operatoria o durante procedure mediche con requisiti simili.

Questi dispositivi non sono considerati dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.

### Materiali e costruzione

La maschera facciale ad uso medico è un dispositivo medico, generalmente composto da uno strato filtrante che viene posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto.

A livello generale possiamo dire che le maschere facciali ad uso medico, sono composte da una sovrapposizione di 3 strati di tessuto-non-tessuto (TNT) che hanno diverse funzionalità:

- strato esterno: prodotto con tecnologia *spunbond* che ha la funzione di dare resistenza meccanica al dispositivo e in alcuni casi proprietà idrofoba – generalmente fibre sintetiche non tessute che possono essere polimeri di propilene o di poliestere, dai quali si ottengono prodotti estremamente morbidi e resistenti
- strato intermedio: prodotto con tecnologia *meltblown* e costituito da microfibre di circa 1-3 micron che svolge la funzione filtrante – materiali genericamente utilizzati: poliestere (PET), polipropilene (PP), poliammide (PA), polietilene (PE) – un ingegnere per spiegarmi questo processo mi ha detto di immaginare un piatto di spaghetti: attorcigliati uno sull'altro che hanno quindi la capacità di "filtrare"
- strato interno: anch'esso prodotto con tecnologia *spunbond* che ha funzione protettiva per evitare il contatto della cute con lo strato filtrante.

Questi tre strati messi assieme creano un sistema di filtrazione usato in svariati ambiti e tecnologie: agricoltura, automotive, edilizia, alimentare, medico sanitario, mobili e materassi, pubblicità e stampe, industria.

### Classificazione

Queste maschere si dividono in: Tipo I, Tipo II e Tipo IIR (quest'ultimo tipo resiste anche agli spruzzi). La norma ci dice che il Tipo II e IIR devono essere utilizzate dal personale sanitario, mentre il Tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per le altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche.

Se poniamo sul viso di un portatore di un'infezione le maschere di Tipo I sono in grado di limitare la diffusione del droplet durante le fasi espiratorie (normale attività respiratoria, starnuto, tosse...)

La capacità di filtrazione di queste maschere può variare a seconda del materiale filtrante; la vestibilità delle maschere varia notevolmente da quelle che vengono tenute in posizione da anelli fissati dietro alle orecchie di chi le indossa, a quelle con fascette di fissaggio intorno alla testa o quelle con fascetta per il naso che può essere modellata da chi le indossa.

Prova	Tipo I	Tipo II	Tipo IIR
Efficienza di filtrazione batterica (BFE) %	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	< 40	< 60
Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa)	Non richiesto	Non richiesto	≥ 16
Pulizia microbica (ufc/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

### Prove

Le prove effettuate su questa tipologia di dispositivo, prevedono la prova per l'efficienza di filtrazione batterica, che si basa su particelle con una dimensione media di 3 micron fornendo 3 valori differenti;

Classificazione	Utilizzatori	Efficienza di filtrazione batterica (BFE) %
Tipo I	Solo per pazienti Non destinate ad operatori sanitari	≥ 95
Tipo II		≥ 98
Tipo IIR - resistenti agli spruzzi	Utilizzabili da operatori sanitari	≥ 98

Attenzione: queste percentuali non vogliono dire che la maschera protegge dal 95-98% di agenti patogeni, ma solo che il sistema filtrante, ovvero che il materiale che compone la maschera è in grado di trattenere quella % di carica batterica, la prova non analizza la quantità di carica batterica che potrebbe arrivare alle vie aeree superiori del portatore.

Per effettuare questa prova, viene usato come agente patogeno lo Staphylococcus aureus, una parte del materiale che compone la maschera, viene posto a valle di un aerosol dell'agente patogeno, che, attraversando il materiale, va a posarsi sui 6 stadi con differente capacità dimensionale nel trattenere l'aerosol stesso. Viene poi effettuato un conteggio delle unità formanti colonie su ogni singolo stadio per poi andare a calcolare la percentuale di capacità filtrante.

Altra prova che viene effettuata è quella per la determinazione della respirabilità, ovvero la pressione necessaria per far passare l'aria attraverso una superficie misurata ad una portata d'aria costante; questo determina la capacità della maschera di ricambio/scambio dell'aria.

Infine abbiamo la prova della pulizia microbica: determina il grado di pulizia della maschera. Aprendo aseptivamente l'imballaggio in un ambiente sterile, si effettua la conta totale microbica presente

### Uso in ambito lavorativo

Questo dispositivo NON PROTEGGE chi lo indossa, quindi se dalla valutazione dei rischi è necessario un dispositivo di protezione dal SARS-CoV-2 è obbligatorio l'uso di un FFP2 o di un FFP3.

Possono essere utilizzate qualora sia necessario proteggere l'ambiente dalla contaminazione del portatore e se non è possibile rispettare misure di organizzazione del lavoro e/o il distanziamento sociale.

## APPENDICE B - Dispositivi di Protezione – UNI EN 149:2009

I DPI (secondo la definizione del Reg. UE2016/425 che stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione) sono: dispositivi progettati e fabbricati per essere **indossati** o tenuti **da una persona per proteggersi** da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.

Questo dispositivo deve coprire il naso, la bocca e il mento e può avere una o più valvole di espirazione; è costituito interamente o prevalentemente da materiale filtrante e comprende un facciale in cui il filtro forma una parte inseparabile del dispositivo. È un dispositivo che deve fornire una tenuta adeguata sul viso del portatore anche quando esso muove la testa proteggendolo da aerosol sia solidi sia liquidi. Sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno.

### COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.




### Classificazione

Questi dispositivi si dividono in tre classi differenti e devono riportare su ogni singolo DPI il simbolo CE, il numero dell'organismo notificato, la classificazione (compresa la possibilità di riutilizzo), l'eventuale superamento della prova di intasamento (lettera corrispondente).

Classificazione	Perdita verso l'interno	Efficienza di filtrante (solo filtro)	USO
FFP1	< 22%	>80%	Non utilizzabile a protezione SARS-CoV-2
FFP2	< 8%	>94%	Utilizzabile a protezione SARS-CoV-2
FFP3	< 2%	>99,95%	Utilizzabile a protezione SARS-CoV-2

## Esempio:



## Materiali e costruzione

Questi dispositivi, generalmente sono realizzati con tessuti-non-tessuti con proprietà e caratteristiche differenti dai facciali ad uso medico; altra differenza importante è la tenuta della maschera sul volto, se l'operatore non è perfettamente rasato, ad esempio, la presenza di barba anche corta, compromette le capacità filtranti del dispositivo. Lo strato esterno della maschera protegge dalle particelle di dimensioni più grandi, lo strato intermedio è solitamente in tessuto melt blown e filtra le particelle più piccole. Lo strato interno, a contatto con il volto, ha la doppia funzione di mantenere la forma della maschera e di proteggere la maschera dall'umidità prodotta con il respiro, tosse o starnuti. Lo strato filtrante agisce meccanicamente (come un setaccio) per particelle fino a 10 micron di diametro.

Sotto queste dimensioni, l'effetto più importante è quello elettrostatico: le fibre cariche elettrostaticamente attirano e catturano le particelle. Le maschere FFP2 e FFP3 si distinguono per capacità filtrante dall'esterno verso l'operatore, pari a 92% e 98% rispettivamente. La capacità filtrante verso l'esterno è fortemente dipendente dalla presenza o meno di una valvola sulla maschera. In assenza di valvola, la capacità di filtrazione verso l'esterno è pressoché totale. Le maschere dotate di valvola hanno invece una capacità filtrante verso l'esterno sensibilmente più bassa, con valori vicini al 20%.

**ASSOSISTEMA** **DPI: FACCIALI FILTRANTI FFP2 ED FFP3 CON VALVOLA E SENZA VALVOLA** **ASSOSISTEMA SAFETY**

Il livello di protezione minimo consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è un FFP2, ma possono essere usate anche le FFP3.

**FFP2 ha un efficienza filtrante  $\geq 94\%$**       **FFP3 ha un efficienza filtrante  $\geq 99\%$**

**NOTA:** a seguito dell'Attuazione art.15 comma 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale, sono utilizzabili prodotti marcati **N95 o KN95, che devono essere validati da INAIL.**

FFP2 e FFP3 CON VALVOLA	FFP2 e FFP3 SENZA VALVOLA
ADATTI A PROTEGGERE CHI LE INDOSSA DALL'AMBIENTE ESTERNO	ADATTI A PROTEGGERE CHI LE INDOSSA DALL'AMBIENTE ESTERNO
NON PROTEGGONO L'AMBIENTE CIRCOSTANTE DA EVENTUALI PARTICELLE ESPULSE (AEROSOL) DA CHI LE INDOSSA	PROTEGGONO L'AMBIENTE CIRCOSTANTE TRATTENENDO EVENTUALI PARTICELLE (AEROSOL) DI CHI LE INDOSSA
Comfort maggiore: Ideali nel reparto malattie infettive o terapia intensiva dove sono presenti pazienti affetti da Covid-19.	In ospedale, nelle case di riposo, ideali nelle attività di assistenza e cura dei pazienti infetti o potenzialmente infetti da Covid-19.

DE Finis: DMS - Dispositivi di protezione individuale per coronavirus disease 2019 (COVID-19) - Istruzioni guidate 17 February 2020. Advice on the use of masks in the community, during home care, and in health care settings in the context of COVID-19. Istituto guidelines 17 March 2020. Nota: Su protezione respiratoria deve essere abilitato al uso di altri DPI per necessità.

## Prove

Le prove effettuate su questi dispositivi sono diverse e il campione deve superarle tutte.

La perdita di tenuta verso l'interno è costituita da tre componenti: perdita di tenuta del facciale, perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente) e penetrazione del filtro.

Oltre a queste prove, vengono anche valutati: compatibilità del materiale con la pelle (i materiali non devono causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute) , infiammabilità (non deve essere di natura altamente infiammabile), tenore di anidride carbonica (capacità di trattenere CO<sub>2</sub>), resistenza di fissaggio dell'eventuale valvola di espirazione, resistenza respiratoria (sia per l'inspirazione che per l'espirazione), capacità di resistenza all'intasamento; tutte queste prove vengono effettuate con complessi macchinari e sistemi di monitoraggio per garantire una perdita verso l'interno massima individuata nelle 3 classi: 22% per FFP1 – 8% per FFP2 – 2% per FFP3. Le prove riguardano anche la marcatura e l'imballaggio.

## Uso in ambito lavorativo

Questi dispositivi PROTEGGONO chi li indossa, quindi se dalla valutazione dei rischi è necessario un dispositivo di protezione dal SARS-CoV-2 è obbligatorio l'uso di un FFP2 (anche KN95 secondo lo standard cinese GB2626 o USA NIOSH N95) o di un FFP3.

Questi dispositivi sono classificati come DPI di III categoria.











## Allegato 07

### NOTA

Nella seguente tabella (come da Documento INAIL 2020) sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all'interno dei locali scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici con un'indicazione di frequenza di:

- giornaliera G una volta al giorno;
- G2 due volte al giorno;
- settimanale S una volta a settimana;
- S3 tre volte a settimana;
- mensile e annuale (A una volta all'anno, A2 due volte all'anno, A3 tre volte all'anno).

ATTIVITA'	Frequenza
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.	G2
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.)	G2
Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori).	G2
Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l'uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante.	G
Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell'infanzia)	G
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici)	G
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.	G
Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra	G
Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre	G
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera	G
Lavaggio delle lavagne	G
Spolveratura "a umido" di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli	G
Rimozione dell'immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.	G
Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all'edificio.	G
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Lavaggio e sanificazione delle brandine.	G
Pulizia dell'ascensore, se presente nell'edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani.	G
Pulizia di corrimani e ringhiere.	G

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,....	M
Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo)	M
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti.	A3
Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell'aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,...	A3
Lavaggio delle tende non plastificate	A2
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra	A2
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell'archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.	A/2
Pulizia delle aree verdi	A/2
Pulizia delle bacheche	A/2
Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.	A/2
Lavaggio di punti luce e lampade.	A
Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici... Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi.	A/
Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (cucine per istituto alberghiero, esercitazioni pratiche per estetista o parrucchiere, mole da esercitazioni per ottici, attrezzature per laboratorio chimico, ecc.)	G
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.	G
Pulizia e sanificazione della portineria	G
Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, ecc.	G
Pulizia di porte, cancelli e portoni.	G
Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna	G
Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia	G
Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine	G
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli.	S3
Spolvero dei monitori dei computer nell'aula di informatica.	S3
Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.	S3
Pulizia dei cortili e delle aree esterne	S3
Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno....	S3
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici	S
Spolveratura "a umido" di arredi vari non di uso quotidiano	S
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atrii e delle porte a vetri.	S
Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi radianti.	M
Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto)	M